



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO D.A.T.

Caro cittadino,

ti informo che, ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219, pubblicata sulla G. U n. 12 del 16 gennaio 2018, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può, attraverso le D.A.T. (*Disposizioni Anticipate di Trattamento*), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Può indicare, altresì, una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Le D.A.T. devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio ovvero per scrittura privata "semplice".

Possono essere consegnate - personalmente - dal disponente medesimo residente nel Comune, munito di carta di identità, all'Ufficio dello Stato Civile, che provvederà alla registrazione e conservazione.

Cordialmente, il Sindaco **Avv. Nicola Loira**

Cosa sono le Disposizioni Anticipate di Trattamento D.A.T. dette anche testamento biologico o di fine vita

Il 31 gennaio scorso è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 ad oggetto "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".

L'art. 4 della Legge 219/2017 introduce nel nostro ordinamento giuridico le D.A.T., acronimo di Disposizioni Anticipate di Trattamento, secondo cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può, attraverso le D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

La D.A.T. chiamata anche "testamento biologico o di fine vita" è un documento strettamente personale con cui una persona maggiorenne (disponente), capace di intendere e di volere, esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari nel caso in cui, in futuro, si trovasse in condizione di non poter manifestare la propria volontà.

In sostanza può dichiarare se accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte).

La dichiarazione può contenere il nome di una o più persone maggiorenni: il fiduciario, che ha l'incarico di far rispettare la volontà dell'intestatario della D.A.T.

Come redigere una Disposizione Anticipata di Trattamento D.A.T.

Le D.A.T. possono essere redatte in uno dei seguenti modi:

- per atto pubblico (atto redatto da notaio)
- per scrittura privata autenticata (firma legalizzata da un notaio)
- per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso.

Il documento deve essere firmato dal disponente e per accettazione anche dal fiduciario, qualora nominato.

Chi è il fiduciario

E' persona maggiorenne che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle volontà espresse dall'intestatario della D.A.T.; fa le sue veci e lo rappresenta con il medico e le strutture sanitarie.

Al fiduciario viene consegnata una copia della D.A.T.

L'intestatario può sempre decidere di cambiare il fiduciario, modificare le sue disposizioni o ritirare la sua D.A.T.

Il fiduciario che non intende più svolgere questo compito può rinunciare all'incarico presentando in Comune una dichiarazione.

Qualora la D.A.T. non contenga l'indicazione di un fiduciario, in caso di necessità, il Giudice Tutelare provvederà alla nomina di un amministratore di sostegno.

Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento

Il Registro è riservato ai cittadini italiani e non, residenti nel Comune di Porto San Giorgio e contiene un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate:

- numero cronologico progressivo
- data consegna
- generalità del disponente
- generalità del fiduciario

Il trasferimento in altro comune non comporta la cancellazione dal Registro ma la segnalazione al nuovo comune di residenza.

Modalità di consegna D.A.T.

Il cittadino per procedere all'iscrizione nel registro e al deposito della dichiarazione anticipata di trattamento presso gli uffici comunali di Porto San Giorgio, dovrà presentarsi personalmente presso l'Ufficio dello Stato Civile con la D.A.T. compilata in tutte le sue parti.

Dopo le opportune verifiche l'ufficiale, senza entrare nel merito dei contenuti della D.A.T., inserirà i dati nell'apposito registro e rilascerà una ricevuta.

Si ricevono esclusivamente le D.A.T di cittadini residenti nel Comune di Porto San Giorgio. L'Ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione della Disposizione Anticipata di Trattamento né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, ma si limita a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo, all'identità, alla residenza e alla firma autografa del disponente.

Trattamento delle D.A.T.

Le D.A.T. consegnate sono archiviate e conservate presso l'Ufficio di Stato Civile e una volta protocollate diventano documenti amministrativi che saranno trattati come tali, soprattutto in relazione alla disciplina dell' accesso agli atti. Ciò significa che potrà esserne

rilasciata copia a chi, vantando un interesse giuridicamente tutelato, ne faccia richiesta (es. il fiduciario, il medico curante, l'ASL, ecc.).

Costi

Le D.A.T. non hanno costi, sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.